

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



Comune di Gaglianico

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ARMI
E LE ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO, TIPO DI ARMI E DI ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Tipo delle attrezzature speciali in dotazione
- Art. 4 Numero delle armi e delle munizioni in dotazione
- Art. 5 Numero delle attrezzature speciali in dotazione

CAPO II

MODALITA' DI PORTO

- Art. 6 Servizi svolti con armi
- Art. 7 Servizi svolti con attrezzature speciali
- Art. 8 Esenzioni dal porto
- Art. 9 Assegnazione dell'arma di ordinanza
- Art. 10 Assegnazione delle attrezzature speciali
- Art. 11 Modalità di porto dell'arma
- Art. 12 Modalità di porto delle attrezzature speciali
- Art. 13 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 14 Missioni esterne

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

- Art. 15 Operazioni di prelevamento e di versamento
- Art. 16 Doveri dell'assegnatario
- Art. 17 Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali
- Art. 18 Conservazione delle chiavi
- Art. 19 Registri obbligatori
- Art. 20 Prescrizioni per la sicurezza

CAPO IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

- Art. 21 Addestramento al tiro

CAPO V

- Art. 22 Norme integrative
- Art. 23 Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITA', NUMERO, TIPO DI ARMI E DI ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE

Art. 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'armamento del servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n.65, è disciplinato dal presente Regolamento.

La detenzione, il porto e l'uso della armi e delle attrezzature speciali sono regolati dal presente Regolamento, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il comportamento doloso o colposo in violazione al presente Regolamento, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali violazioni penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione per difesa personale, fornita agli appartenenti al servizio di Polizia Municipale del Comune di Gaglianico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico od a rotazione di modello ricompreso nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Art. 3

Tipo delle attrezzature speciali in dotazione

Agli appartenenti al servizio di Polizia Municipale di Gaglianico che espletano servizi di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L.vo n.285/1992, è consegnato il segnale distintivo previsto dall'art. 24 del D.P.R. n.495/1992.

Ad ogni unità di personale viene inoltre assegnato n.1 paio di manette di sicurezza con numero di matricola ed uno spray da difesa di tipo ammesso dalla vigente normativa.

Art. 4

Numero delle armi e delle munizioni in dotazione

Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto della Provincia, è composto come segue:

- a) numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al servizio in possesso della qualifica di Agente di P.S.;
- b) numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a), e comunque non inferiore ad una.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione è nel massimo quello consentito dalle vigenti norme in materia, e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori più cento pezzi.

Art. 5
Numero delle attrezzature speciali

Il numero complessivo dei segnali distintivi e delle attrezzature di cui all'art. 3 deve essere pari al numero di unità di personale.

CAPO II
MODALITA' DI PORTO

Art. 6
Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino comandati ad operare, gli appartenenti al servizio Polizia Municipale di Gaglianico in possesso della qualifica di Agente di P.S., durante tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale ed in tutte le attività della Polizia Municipale demandate da leggi o regolamenti, devono prestare i servizi stessi portando con sé l'arma in dotazione.

Sono pure svolti con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di polizia, previste dall'art. 3 della Legge n.65/1986, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 7
Servizi svolti con attrezzature speciali

Durante l'espletamento delle proprie attività, gli appartenenti al servizio devono avere nella propria disponibilità il segnale distintivo e le altre attrezzature speciali di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 8
Esenzioni dal porto

Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi e delle attrezzature speciali quegli appartenenti al servizio che siano comandati in attività di rappresentanza o di scorta al gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.

L'esenzione può anche essere disposta per servizi resi all'interno di strutture pubbliche le cui particolari caratteristiche non siano conciliabili con l'ostentazione di tali mezzi.

Art. 9
Assegnazione dell'arma d'ordinanza

L'arma di ordinanza, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata dal Sindaco a tutti gli appartenenti al servizio in possesso della qualifica di Agente di P.S.

Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino di riconoscimento dell'appartenente, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

Il Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità in relazione allo stato psico fisico dell'agente, può disporre la sospensione o revoca dell'assegnazione dell'arma.

Art. 10
Assegnazione delle attrezzature speciali

Le attrezzature speciali di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono assegnate in via continuativa agli appartenenti al servizio, con provvedimento del Comandante.

Art. 11
Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Il caricatore di riserva deve essere sempre portato nell'apposito contenitore esterno all'uniforme, completo di munizionamento.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di appartenenza, ed in questo caso l'arma è portata in modo non visibile, con le modalità di cui al comma precedente.

Parimenti, l'arma è portata in modo non visibile nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge n.65/1986, l'appartenente al servizio sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Non possono essere portate in servizio armi e munizioni diverse da quelle ricevute in dotazione, per le quali è fatto divieto assoluto di alterarne le caratteristiche.

E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

Senza valido motivo, è fatto divieto di consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che venga maneggiata da chicchessia.

Art. 12
Modalità di porto delle attrezzature speciali

Il segnale distintivo e le altre attrezzature speciali di cui all'art.3 sono normalmente portati dall'addetto in servizio, che ne cura anche la custodia affinché non vengano maneggiati da soggetti estranei al servizio.

Art. 13
Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio di appartenenza dagli Agenti di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Art. 14
Missioni esterne

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.58/1987, così come modificato dalla L.R. n. 62/1994, per soccorso in caso di calamità o disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri corpi o servizi di

polizia in particolari occasioni, sono effettuati con l'arma e le attrezzature speciali in dotazione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

Art. 15

Operazioni di prelevamento e di versamento

L'arma e le attrezzature speciali sono prelevate presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.

I materiali di cui al comma precedente devono essere immediatamente riconsegnati al Comando quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.

Deve essere altresì immediatamente riconsegnata al Comando l'arma per la quale sia intervenuto motivato provvedimento del Sindaco o del Prefetto che ne vietino il porto.

Il Comandante cura che le operazioni di cui ai commi precedenti siano annotate negli appositi registri di cui all'art. 19.

Art. 16

Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Servizio al quale viene fatta l'assegnazione deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e dell'attrezzo e le condizioni in cui si trovano;
- b) custodire diligentemente nell'interesse della sicurezza pubblica e privata, nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto;
- e) fare immediata denuncia al comando in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di sue parti, delle munizioni o di alcuna delle attrezzature speciali.

Art. 17

Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali

Le armi, le munizioni e le attrezzature speciali non assegnate e quelle di riserva in dotazione al Servizio sono custodite in armadio metallico corazzato munito di chiusura di sicurezza. Le armi e le munizioni sono custodite in armadi corazzati distinti, od in compartimenti corazzati separati dello stesso armadio.

Le funzioni di consegnatario dei materiali di cui al presente articolo sono svolte dal Comandante.

Art. 18

Conservazione delle chiavi

Le chiavi dell'armadio o degli armadi metallici corazzati in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate a cura del Comandante o di eventuali delegati.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata dal Sindaco in busta sigillata, controfirmata dal Comandante.

Art. 19 **Registri obbligatori**

Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:

- a) registro di carico e scarico, contenente: data dell'operazione, quantità del materiale, elementi indicativi, provenienza, destinazione;
- b) registro di prelevamento e versamento, contenente: data dell'operazione, elementi indicativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
- c) registro delle riparazioni, contenente: data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata.

I registri di cui al comma precedente possono essere tenuti anche con metodologie informatiche, purché la stampa di aggiornamento su tabulato possa avvenire in tempo reale e contenga tutti gli elementi indicati in questo articolo. La stampa di aggiornamento deve avvenire comunque con scadenza non superiore ai tre mesi.

I registri ed i tabulati previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'art. 14 commi 5 e 6 del D.M. n. 145/1987.

Sui registri non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo che risulti leggibile quanto vi era precedentemente scritto.

Art. 20 **Prescrizioni per la sicurezza**

Sulle porte dell'armadio o degli armadi in cui sono custodite le armi devono essere affisse, in modo ben visibile, le prescrizioni di sicurezza.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

Le operazioni di carico e scarico, nonché di pulizia delle armi, devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale ove sono custodite le armi; a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre all'affidatario dell'arma.

Le munizioni, assegnate in via continuativa agli appartenenti al servizio, devono essere obbligatoriamente sostituite ogni tre anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo od a particolari fonti di calore.

Le munizioni custodite negli armadi metallici devono essere obbligatoriamente sostituite ogni cinque anni.

Art. 21 **Addestramento al tiro**

Gli appartenenti al servizio, in possesso della qualifica di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che provengano da altro servizio di polizia dove abbiano conseguito tale addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato.

Il certificato annuale di maneggio armi, rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente.

Il Comandante comunica annualmente ed anticipatamente al Prefetto la data di inizio delle esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al servizio che vi prendono parte ; comunica altresì gli esiti complessivi di tali esercitazioni.

Art. 22 **Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 4 marzo 1987, n.145 e s.m.i., ed ogni altra legge o disposizione normativa in materia.

Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente Regolamento devono intendersi abrogate.

Art. 23 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente statuto comunale.